

## Domande - Risposte sul Tema trattato nel corso del Convegno 7/11/14

D: Dal conto corrente dell'amministrato può essere prelevato solo quanto è necessario per affrontare le spese per le necessità dell'amministrato o anche dell'amministratore?

R: In generale il conto corrente dell'amministrato è destinato al soddisfacimento dei bisogni dell'amministrato, in funzione del "progetto di vita" previsto dalla procedura di amministrazione. Le spese dell'amministratore di sostegno possono essere prelevate, solo previa liquidazione del giudice tutelare, a seguito di deposito del rendiconto.

D: Le spese affrontate dall'amministratore non possono essere anticipate in qualche modo?

R: Si è possibile. Con richiesta esplicita inserita nel rendiconto e solo successivamente alla liquidazione che il Giudice tutelare riterrà di voler effettuare.

D: Se l'amministrato risiede in una struttura i parenti possono attingere al denaro dell'amministrato o deve essere tutto gestito dall'AMMINISTRATORE?

R: Il denaro, in via generale, deve essere amministrato solo dall'amministratore di sostegno, ogni diversa pattuizione deve essere valutata ed espressamente inserita nel decreto di nomina.

D: Buona sera, sto partecipando al vostro interessante seminario, volevo porre tre quesiti:

1°) Sono stato per 20 anni Tutore di un ragazzo disabile deceduto nel maggio scorso, mi è sembrato inverosimile sentirmi dire dalla segreteria delle Tutele che il funerale del mio assistito non sarebbe stato di mia competenza (ovviamente me ne sono occupato ed ho successivamente presentato istanza per rientrare dei costi che avevo sostenuto) Chi se ne dovrebbe occupare, soprattutto in tempi necessariamente brevi?

R: In via generale, con la morte dell'amministrato cesserebbero le funzioni dell'amministratore di sostegno, ma molto spesso succede che nell'imminenza del fatto (morte) non vi siano parenti di riferimento che possono farsi carico o dell'organizzazione o della spesa relativa al funerale, in tal caso può l'amministratore di sostegno, correttamente occuparsi di tutte le relative incombenze.

2°) Il mio assistito aveva, ed è vivente, un unico erede nel fratello minore anch'egli disabile grave con invalidità al 100% e assegno di accompagnamento, ma non interdetto come era il fratello. Egli vive ed è seguito in un Centro Riabilitativo per disabili gravi e sa scrivere con difficoltà solamente il suo nome in stampatello su eventuali documenti. La segreteria delle Tutele mi ha detto che può continuare a gestire la propria vita autonomamente.....ma deve essere costantemente seguito dal personale del Centro riabilitativo, io lo aiuto per gli aspetti amministrativi, non sarebbe questo un caso per nominare Amministratore di Sostegno?

R: Assolutamente si.

Non tanto per adempiere a funzioni amministrative (il ragazzo è ricoverato, ha già trattamenti pensionistici ecc. ) ma anche al solo precipuo fine di garantirgli la miglior qualità di vita possibile, compatibilmente al grado di disabilità di cui è sofferente.

3°) Per professione sono Direttore di un Centro per Disabili. Spesso mi trovo in difficoltà nel far eseguire analisi mediche per cui ci vuole un'autorizzazione e per la quale l'Amm. di Sostegno ci dice di dover presentare specifica Istanza al Giudice Tutelare. Spesso, dati i tempi, sono dovute "saltare" le suddette indagini sanitarie che a volte erano faticosamente state fissate. E' sempre doveroso chiedere al Giudice per tali indagini sanitarie?

R: Si. Allo stato attuale della legislazione, i trattamenti sanitari devono essere espressamente autorizzati dal giudice tutelare, salvo comprovata urgenza che non permetta in alcun modo di attendere.

D: Un malato di Alzheimer, sottoposto ad amministrazione di sostegno, ha moglie anziana e unico parente che vive in diversa città. L'amministratore di sostegno che investimento suggerisce, a tutela (sia del malato di Alzheimer che del nucleo familiare)?

R: Sicuramente, in adesione a quanto indicato dai Banchieri intervenuti all'evento, un investimento a polizza garantita o basso rischio.

D: Nell'ambito della pratica di amministratore di sostegno ci troviamo spesso di fronte ad ostacoli insormontabili per aprire un semplice c/c on-line presso le banche. Vorrei sapere quale è la normativa di riferimento, per il sistema bancario, alla quale viene ricondotto il diniego o l'assenso ad aprire un c/c del tipo sopra descritto.

R: Sul punto si rinvia all'intervento di Banca Patrimoni Sella &C, durante il convegno (vedi file pdf e/o filmato).

D: I familiari che si sono assunti l'onere di amministrare i beni di un congiunto, ci chiedono spesso lumi sulla modalità della rendicontazione e soprattutto su quali sono i documenti amministrativi (fatture, scontrini fiscali ecc...) che devono conservare oppure produrre in questa circostanza.

R: La documentazione sulla base della quale viene redatto idoneo rendiconto da esibire al giudice tutelare, viene tenuta a disposizione dell'ufficio e non necessariamente prodotta (allegata) a suddetto rendiconto. In qualunque momento il Giudice tutelare ne può richiedere l'esibizione.

D: Fiscalmente quali sono i rischi ai quali è esposto un professionista che svolge l'attività di amministratore di sostegno e come può tutelarsi?

R: L'amministratore è responsabile per tutti gli atti compiuti con dolo o colpa grave nell'adempimento dell'incarico, egli deve operare come un buon padre di famiglia, la colpa lieve verrà valutata caso per caso in ragione della tipologia dell'incarico, delle modalità con cui è stato esplicato e dell'entità del danno. In ogni caso, per i professionisti che assumono l'incarico di amministratore di sostegno è necessario avere idonea polizza di responsabilità professionale.

D: L'Amministratore di sostegno deve avere la posta elettronica certificata per aprire la procedura in tribunale?

R: Sì, sempre se è un professionista iscritto ad un albo; no, se è un familiare o un privato/volontario